



Lo prevede la proposta fatta dall'Aran ai sindacati per il rinnovo del contratto

Lavoro agile in segreteria

Fascia di inoperabilità per il lavoratore di 11 ore al giorno

DI ETTORE CONSOLINI

Relazioni sindacali e lavoro agile. Questi i temi trattati durante il secondo incontro negoziale per il rinnovo del contratto del comparto istruzione ricerca. Che si è tenuto martedì 7 giugno presso l'Aran tra i rappresentanti dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e i sindacati rappresentativi del comparto: Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief.

Si è trattato di una riunione interlocutoria, ma l'Aran ha comunque presentato alcune bozze per articolare la propria proposta su queste questioni. Peraltro riguardanti la cosiddetta parte comune. Vale a dire, la sezione del contratto che contiene regole generali che si applicano a tutti i segmenti professionali di cui si compone il comparto: scuola, università, ricerca, accademie e conservatori.

Niente di nuovo per le relazioni sindacali. Le novità riguardano l'introduzione dello smart working. Che però, nelle intenzioni dell'Aran, dovrebbe riguardare solo i lavoratori e le lavoratrici che svolgono mansioni di natura amministrativa. Nella scuola, dunque, solo il personale di segreteria.

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro su-

bordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante un accordo tra dipendente e datore di lavoro. Stando alle intenzioni dichiarate dal legislatore, che lo ha introdotto con la legge 81/2017, dovrebbe consistere in una modalità finalizzata ad aiutare il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

La definizione contenuta nella legge pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto

ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. Ed è prevista anche la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall'Inail nella circolare n. 48/2017.

La proposta presentata dall'Aran martedì scorso al tavolo negoziale ricalca le disposizioni contenute nei contratti degli altri comparti. L'accesso al lavoro agile, quindi, dovrebbe essere

consentito previa stipula di un accordo individuale. Che non





viene definito contratto perché non sostituisce il contratto individuale di lavoro, che resta comunque in piedi.

L'accordo individuale definirà la durata dello svolgimento del lavoro nella nuova modalità agile. E potrà essere a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Inoltre, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza. E regolerà le modalità di recesso, che dovrà avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni. Nell'accordo saranno indicate le fasce orarie in cui il lavoratore agile presterà servizio e quelle in cui avrà il diritto di disconnettersi.

I tempi di riposo potranno essere modulati in modo meno rigido rispetto ai lavoratori in presenza. Ma la durata complessiva della prestazione non potrà essere inferiore a quella ordinaria.

L'accordo individuale specificherà anche le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. E dovrà regolare le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione.

Infine, l'accordo dovrà recare anche l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione. In presenza di un giustifi-

cato motivo, ciascuno dei contraenti potrà recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

L'orario di lavoro, che non potrà essere superiore a quello ordinariamente previsto per i lavoratori in presenza, sarà articolato in fasce di contattabilità. Vale a dire, cadenzato in periodi

in cui il lavoratore dovrà rendersi disponibile ad essere contattato telefonicamente, per posta elettronica o comunque via web, dalla scuola. Il rimanente tempo vitale sarà qualificato alla stregua di fascia di inoperabilità. In questa frazione di tempo giornaliero il lavoratore non potrà erogare alcuna prestazione. La fascia di inoperabilità comprenderà un periodo consecutivo non inferiore ad 11 ore, in cui il lavoratore non potrà lavorare, e il periodo di riposo notturno dalle 22.00 alle 6 del mattino.

In buona sostanza, dunque, alle 24 ore, bisognerà sottrarre le prime 6 ore, da dopo mezzanotte alle 6 del mattino, e due ore dalle 22 alle 24. Che restano off limits in ogni caso. E

poi bisognerà incastrare l'orario di lavoro (fasce di contattabilità) dalle 6 fino alle 22, tenendo conto che, in tale lasso di tempo, almeno 11 ore consecutive dovranno essere libere da ogni obbligo.

La fruizione dei permessi avverrà consentendo al lavoratore di essere liberato dagli obblighi riguardanti le fasce di contattabilità. In ogni caso, nelle giornate in cui la prestazione lavorativa sarà svolta in modalità agile non sarà possibile effettuare la-





voro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

—© Riproduzione riservata—■

L'accesso al lavoro agile, prevede l'Aran, dovrebbe essere consentito previa stipula di un accordo individuale, che non sostituisce il contratto

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie

Nell'accordo saranno indicate le fasce orarie in cui il lavoratore agile presterà servizio e quelle in cui avrà il diritto di disconnettersi o di essere inoperativo





Il ministro Renato Brunetta e il presidente Aran Antonio Naddeo

